SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 44

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di taluni valori postali.

08A01012

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco delle etichette di prodotti fitosanitari modificate con decreti di variazioni tecniche relativi al trimestre ottobre-dicembre 2007.

08A01050

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Michele Amenduni, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria, su designazione della Confindustria;

Vista la nota n. 4793-1.2 in data 11 dicembre 2007, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la Confindustria ha designato il dott. Paolo Beghelli, in sostituzione del dott. Michele Amenduni, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il dott. Paolo Beghelli, in qualità di rappresentante della categoria «rappresentanti imprese», settore industria, in sostituzione del dott. Michele Amenduni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 154

08A01390

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 novembre 2007.

Ripartizione dei fondi per l'edilizia a canone speciale per l'anno 2007.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, l'art. 3, commi da 108 a 115, che istituisce il Fondo per l'edilizia a canone speciale presso il Ministero delle intrastrutture e dei trasporti, ora Ministero delle infrastrutture;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stanzia nuovi finanziamenti per gli anni 2007, 2008, 2009, per il Fondo per l'edilizia a canone speciale sul capitolo 1691 del Ministero delle infrastrutture;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 8;

Vista la delibera C.I.P.E. n. 87/2003 del 13 novembre 2003, contenente l'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa;

Visti i dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 2004;

Preso atto del parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture, prot. n. 14446 in data 8 novembre 2007;

Decreta:

1. La disponibilità del Fondo per l'edilizia a canone speciale di cui all'art. 3, commi dal 108 al 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'anno 2007 pari ad € 9.921.000,00 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo l'allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti previsti dal comma 113 del predetto art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro delle infrastrutture
DI PIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 56

ALLEGATO

LEGGE 350/2003 - Fondo per l'edilizia a canone speciale

Ripartizione della disponibilità 2007 (euro 9.921.000,00)

Regioni e Province autonome	Popolazione complessiva comuni ad alta tensione abitativa	%	Riparto
PIEMONTE	2336709	0,074427278	738393,0264
VALLE D'AOSTA	43677	0,00139117	13801,80083
LIGURIA	1034719	0,032957171	326968,0965
LOMBARDIA	3910934	0,12456843	1235843,399
BOLZANO	175658	0,00559494	55507,40046
TRENTO	193859	0,006174666	61258,8618
VENETO	1517026	0,048319288	479375,6601
FRIULI VENEZIA GIULIA	471715	0,015024748	149060,5233
EMILIA ROMAGNA	2327862	0,074145489	735597,401
MARCHE	659154	0,020994928	208290,6844
TOSCANA	2099965	0,066886668	663582,6334
UMBRIA	533424	0,016990261	168560,382
LAZIO	4463805	0,142178104	1410548,974
CAMPANIA	3786926	0,120618611	1196657,243
ABRUZZO	548075	0,017456915	173190,054
PUGLIA	2420034	0,07708129	764723,4762
BASILICATA	222036	0,007072141	70162,70918
CALABRIA	759410	0,024188215	239971,2793
SICILIA	3113760	0,099177382	983938,8088
SARDEGNA	651398	0,020747889	205839,8117
MOLISE	125722	0,004004412	39727,77443
TOTALE	**31395868**	**1**	**9.921.000,00**

08A01391

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 febbraio 2008.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «60º Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana», millesimo 2008.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2007 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2008 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2008, n. 8438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 2008, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da € 5, celebrative del «60º Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», millesimo 2008;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Ritenuto di dover determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5, celebrative del «60º Anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana», millesimo 2008, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2008, indicato nelle premesse, vengono emesse nella sola versione fior di conio ed hanno corso legale dal 26 febbraio 2008.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è stabilito in € 45.000,00 pari a n. 9.000 monete.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 31 agosto 2008:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di Piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo di € 2.000,00 a persona;

mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 6 85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma;

tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line.

Il pagamento anticipato delle monete ordinate può essere effettuato:

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22;

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni Numismatiche.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere richiesta nell'ordine di acquisto e le modalità di consegna devono essere concordate con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 550 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per ordini superiori alle 500 unità, con l'opzione per ulteriori 500 monete. Il diritto di opzione deve essere esercitato al momento del primo ordine.

L'opzione verrà concessa con equa ripartizione, sulla base dell'eventuale disponibilità residua, al termine del periodo utile per l'acquisto.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 unità, € 32,00;

da 501 a 550 unità, € 31,36.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare, sulla richiesta, il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento.

La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente.

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 4.

La Cassa Speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2008

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

08A01357

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 dicembre 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza fenarimol revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Ministero della salute 17 ottobre 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva fenarimol nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 di recepimento della direttiva 2006/134/CE dell'11 dicembre 2006, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva fenarimol;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenarimol dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

c) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

d) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori, entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del fenarimol;

e) l'impegno da parte dei notificanti che hanno a suo tempo chiesto l'iscrizione del fenarimol nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, a fornire al Ministero della salute ed alla Commissione DG SANCO, pena la revoca, ulteriori studi riguardanti possibili effetti nocivi del fenarimol sul sistema endocrino, entro 2 anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) degli orientamenti sulle prove relative alla perturbazione del sistema endocrino;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato che il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 ha fissato al 31 dicembre 2007 il periodo previsto per il ritiro delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi del citato art. 2, comma 4;

Considerato altresì che nelle more delle procedure di recepimento della citata direttiva 2006/134/CE la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha provveduto con nota n. DGSAN/7/3623/P a comunicare alle imprese titolari dei prodotti fitosanitari interessati le modalità e le procedure di attuazione della direttiva stessa, con particolare riguardo al periodo di smaltimento delle scorte;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenarimol la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° novembre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e a provvedere al ritiro delle scorte dei prodotti stessi eventualmente ancora giacenti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI FENARIMOL, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 17 OTTOBRE 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**008773**	RUBIFEN	02/11/1995	FIELD FARM Srl
2.	**003403**	RUBIGAN 12 EC	27/11/1979	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, LIMITADA
3.	**003402**	RUBIGAN 6 PB	27/11/1979	GOWAN COMERCIO INTERNACIONAL E SERVICOS, LIMITADA
4.	**010355**	FENARIKOL	08/03/2000	KOLLANT SpA
5.	**011132**	CAPITOL 12 SC	08/01/2002	MANICA S.P.A.
6.	**009218**	GENIUS 6 WP	28/04/1997	MARGARITA INTERNATIONAL
7.	**005283**	FINEMAN COMBI L	16/03/1983	NEW AGRI Srl
8.	**009639**	RUBEST	14/05/1998	NEW AGRI Srl
9.	**010041**	NAXOS	25/05/1999	NUFARM ITALIA Srl
10.	**010955**	NAXOS SC	05/06/2001	NUFARM ITALIA Srl
11.	**008472**	LIQUIZOL COMBI F	14/02/1994	PASQUALE MORMINO & FIGLIO Srl
12.	**006626**	DIOVAL	18/03/1986	SCAM SpA
13.	**009043**	AGRIFEN 11 SC	23/12/1996	TERRANALISI Srl

08A01358

DECRETO 28 dicembre 2007.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza procimidone revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto del Ministero della salute 17 ottobre 2007, relativo all'iscrizione della sostanza attiva procimidone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 di recepimento della direttiva 2006/132/CE dell'11 dicembre 2006 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva procimidone;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti procimidone dovevano presentare al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

c) un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

d) l'impegno a fornire, entro il 31 dicembre di ogni anno, come indicato nella parte B dell'allegato al presente decreto, pena la revoca, informazioni sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori, entro il 31 dicembre 2007, uno studio sulle modalità d'impiego, per poter disporre di un quadro realistico delle condizioni di utilizzazione e del possibile impatto tossicologico del procimidone e, sempre entro la stessa data, la presentazione di dati legati all'esposizione a lungo termine dei mammiferi selvatici e sul metodo di depurazione delle acque reflue;

e) l'impegno da parte dei notificanti che hanno a suo tempo chiesto l'iscrizione del procimidone nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, a fornire al Ministero della Salute ed alla Commissione DG SANCO, pena la revoca, ulteriori studi riguardanti possibili effetti nocivi del procimidone sul sistema endocrino, entro due anni dall'adozione da parte dell'dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) degli orientamenti sulle prove relative alla perturbazione del sistema endocrino;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procimidone non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° novembre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Considerato che il decreto ministeriale 17 ottobre 2007 ha fissato al 31 dicembre 2007 il periodo previsto per il ritiro delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi del citato art. 2, comma 4;

Considerato altresì che nelle more delle procedure di recepimento della citata direttiva 2006/132/CE la Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione in data 19 aprile 2007 ha provveduto con nota n. DGSAN/7/3623/P a comunicare alle Imprese titolari dei prodotti fitosanitari interessati le modalità e le procedure di attuazione della Direttiva stessa con particolare riguardo al periodo di smaltimento delle scorte;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva procimidone revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «procimidone» la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° novembre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 17 ottobre 2007.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e a provvedere al ritiro delle scorte dei prodotti stessi eventualmente ancora giacenti in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti **procimidone**, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 17 ottobre 2007:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**010757**	SONNE	19/03/2001	AGROWIN BIOSCIENCES Srl
2.	**011909**	SONNE SC	16/01/2004	AGROWIN BIOSCIENCES Srl
3.	**009709**	PROCIDON	28/07/1998	CHEMIA SpA
4.	**009390**	PROCIM	01/10/1997	CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
5.	**010963**	BANDOLERO	18/06/2001	COMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
6.	**011634**	PROCIMEX	11/03/2003	DIACHEM SpA
7.	**009157**	PROMIX 26 F	14/03/1997	DIACHEM SpA
8.	**009789**	MIDONE DF	30/10/1998	DOW AGROSCIENCES ITALIA Srl
9.	**011234**	PROCYMIDONE	13/03/2002	GEOFIN Srl
10.	**009732**	LOREX 50 PB	03/09/1998	GREEN FARM Srl
11.	**010562**	SHARE 50 WG	01/08/2000	GREEN TRADE Srl
12.	**010495**	SHARE 50 WP	31/05/2000	GREEN TRADE Srl
13.	**010258**	FUNGI PROX 50	10/01/2000	GUABER SpA
14.	**011828**	PROCYDONIA 50 WG	30/09/2003	HELM AG
15.	**011261**	CIDONEX	04/04/2002	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
16.	**012055**	CIDONEX 50 WDG	12/07/2004	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
17.	**009407**	CORNER 7 SC	20/10/1997	ISAGRO ITALIA Srl
18.	**009839**	CORNER WG	30/11/1998	ISAGRO ITALIA Srl
19.	**009870**	CIMIDON 50 PB	07/01/1999	KEMIPHARM Srl
20.	**011399**	ABOTRIL PB	17/07/2002	MANICA SpA
21.	**011489**	ABOTRIL WG	22/10/2002	MANICA SpA
22.	**010145**	MUFAL	15/09/1999	NEW AGRI Srl
23.	**009808**	PROCY WG	02/11/1998	NUFARM ITALIA Sr.l.
24.	**011079**	PROCY WP	09/11/2001	NUFARM ITALIA Srl
25.	**009551**	PROROC 50 PB	10/03/1998	ROCCA FRUTTA Srl
26.	**011643**	MONILEX	14/03/2003	SARIAF GOWAN SpA
27.	**010349**	MONILEX 50 WDG	08/03/2000	SARIAF GOWAN SpA

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
28.	**008765**	MICERAN	25/09/1995	SCAM SpA
29.	**009615**	VICTORY 25 SC	20/04/1998	SEPRAN Sas
30.	**009258**	KENTAN PB	12/06/1997	SIAPA Srl
31.	**009243**	KENTAN SC	12/06/1997	SIAPA Srl
32.	**010761**	SIALEX 75 WDG	19/03/2001	SIAPA Srl
33.	**009259**	SILBOT 50 PB	12/06/1997	SIAPA Srl
34.	**009109**	SILBOT SC	29/01/1997	SIAPA Srl
35.	**009837**	SILBOT WG	30/11/1998	SIAPA Srl
36.	**010430**	SIDERAL 50	12/04/2000	SIPCAM SpA
37.	**011391**	SIDERAL 75 WDG	02/07/2002	SIPCAM SpA
38.	**009829**	MICO PRO	23/11/1998	SIVAM SpA
39.	**010981**	S.O.S. WDG	12/07/2001	SIVAM SpA
40.	**009618**	PROCILEX	20/04/1998	SOCOA TRADING Srl
41.	**007682**	CORNER 75 WG	02/02/1989	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
42.	**005761**	SIALEX PASTA	23/02/1984	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
43.	**009856**	SUMILEX 50 WG	04/12/1998	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
44.	**009107**	SUMISCLEX 50 WG	29/01/1997	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S.
45.	**012071**	COSILEX WDG	30/03/2004	TECNITERRA Srl
46.	**009771**	PROTER	01/10/1998	TERRANALISI Srl
47.	**009466**	PROTER SC	13/01/1998	TERRANALISI Srl

08A01356

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 febbraio 2008.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni di consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del codice del consumo, per l'anno 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo e in particolare l'art. 137 che prevede che presso il Ministero dello sviluppo economico sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 255 ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto 27 novembre 2006, di aggiornamento al 31 ottobre 2006 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerato che il 31 ottobre 2007 costituisce il termine per l'aggiornamento dell'elenco per le associazioni iscritte che hanno presentato documentazione idonea alla conferma dei requisiti di iscrizione;

Considerato che le richieste di conferma di iscrizione nell'elenco presentate dalle associazioni sono conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20;

Considerato che permangono le condizioni dell'iscrizione con riserva all'elenco, adottata il 17 ottobre 2000 nei confronti dell'associazione Confconsumatori, a seguito di pronuncia del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 ottobre 2000;

Decreta:

Alla data del 31 ottobre 2007, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

ACU - Associazione consumatori utenti, con sede legale in Milano, via Padre Luigi Monti, 20/C;

Adiconsum - Associazione difesa consumatori e ambiente, con sede legale in Roma, via G. M. Lancisi, 25;

ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori, con sede legale in Roma, via Lucullo, 6;

ADUSBEF - Associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari, finanziari, postali ed assicurativi, con sede legale in Roma, via Farini, 62;

Assoutenti - Associazione nazionale degli utenti dei servizi pubblici, con sede legale in Roma, via Celimontana, 38;

CTCU - Centro tutela consumatori utenti Verbraucherzentrale Sudtirol, con sede legale in Bolzano, via Dodiciville, 2;

Cittadinanzattiva, con sede legale in Roma, via Flaminia, 53;

Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori, con sede legale in Roma, viale Mazzini, 73;

Codici - Centro per i diritti del cittadino, con sede legale in Roma, viale Guglielmo Marconi, 94;

Confconsumatori - Confederazione generale dei Consumatori, con sede legale in Parma. via Mazzini, 43;

Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti, con sede legale in Roma, via Palestro, 11;

La Casa del consumatore, con sede legale in Milano, viale Monza, 137;

Lega consumatori, con sede legale in Milano, via Orchidee, 4/A;

Movimento consumatori, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

Movimento difesa del cittadino, con sede legale in Roma, via Piemonte, 39/A;

Unione nazionale consumatori, con sede legale in Roma, via Duilio, 13.

Roma, 14 febbraio 2008

Il direttore generale: VECCHIO

08A01385

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° febbraio 2008.

Modificazione del decreto 11 aprile 2005, relativo all'ammissione di progetti autonomi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 9 marzo 2004, ed in particolare il progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Laboratorio Cavallo S.r.l., e dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli - Diarbopave - Facoltà di agraria, per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto i decreti dirigenziali n. 1219 del 5 ottobre 2004 e n. 782 dell'11 aprile 2005, con il quale il progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Laboratorio Cavallo S.r.l., e dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli - Diarbopave - Facoltà di agraria, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e rettificato;

Acquisito il supplemento istruttorio in data 1° ottobre 2007, espletato dall'istituto MPS Banca per l'Impresa S.p.a. e dall'esperto scientifico, a seguito della richiesta da parte dei proponenti di rimodulazione del capitolato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 31 ottobre 2007, ed in particolare il progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Laboratorio Cavallo S.r.l., e dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli - Diarbopave - Facoltà di agraria, relativamente a quanto sopra esposto;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 782 dell'11 aprile 2005, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Laboratorio Cavallo S.r.l., e dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli - Diarbopave - Facoltà di agraria, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 782 dell'11 aprile 2005, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 782 dell'11 aprile 2005, per il progetto n. 5266 presentato dalla Saipan S.r.l., Laboratorio Cavallo S.r.l., e dall'Università degli studi «Federico II» di Napoli - Diarbopave - Facoltà di agraria, per effetto del presente decreto è diminuito di € 76.315,75.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5266 del 13/05/2002 Comitato del 31/10/2007
- Progetto di Ricerca

Titolo: Recupero e bonifica delle acque di vegetazione e compost, associati alla produzione di bio-fitofarmaci per l''agricoltura biologica

Inizio: 30/06/2003

Durata Mesi: 48

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Saipan S.R.L.
CAVA DE' TIRRENI (SA)

Laboratorio Cavallo S.R.L.
SALERNO (SA)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" - DIARBOPAVE - FAC. AGRARIA
Portici (NA)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.076.854,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	719.737,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	357.117,00
al netto di recuperi pari a	Euro	74.230,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 719.737,00	€ 357.117,00	€ 1.076.854,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 719.737,00	€ 357.117,00	€ 1.076.854,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	718.361,25
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte della SAIPAN SRL della documentazione comprovante l'avvenuto aumento del capitale sociale di almeno € 100.000.

08A01388

DECRETO 8 febbraio 2008.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VI
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MIUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 4/Ric. dell'8 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2008;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 12 dicembre 2007, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Sicilia:

HITEC2000 S.r.l. - Centro Ricerche Radiazioni lonizzanti - via Giorgio Arcoleo, 4 - 95030 Gravina di

Catania (Catania) - Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.24.3 - Fabbricazione di macchine di impiego generate ed altro materiale meccanico n.c.a.;

73.10.G - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

33.20.4 - Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione.

Punto di primo contatto:

tel. 095/2936080 - E-mail laspina@hitec2000.it;

fax 095/2936081 - sito Internet: www.hitec2000.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2008

Il dirigente: COBIS

08A01386

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 agosto 2007.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra e Mergellina-Municipio (CUP B46J99000650003) - 1º stralcio funzionale Mergellina-Municipio - Progetto definitivo. (Deliberazione n. 91/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1º agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, tra l'altro reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1º gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative emanate da questo Comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti, in particolare, il comma 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, che all'art. 1, comma 78, ha autorizzato un contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007 per interventi infrastrutturali, prevedendo in particolare, alla lettera *a)*, il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni ed integrazioni, e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando — tra l'altro — la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la

quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche che include, nell'allegato 1, sotto la voce «sistemi urbani», l'intervento «Napoli metropolitana», per il quale la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/2006 supplemento ordinario), riporta — nell'allegato 2 — tra le articolazioni dell'intervento stesso, il «completamento linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra/Mergellina-Municipio»;

Viste le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successivi rifinanziamenti e viste in particolare le delibere 27 novembre 1996, n. 258 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37/1997), 26 giugno 1997, n. 95 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1997), 19 novembre 1998, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39/1999), 1° febbraio 2001, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2001) e 14 febbraio 2002, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100/2002 - errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 116/2002), con le quali è stato parzialmente finanziato, a carico delle risorse recate da detta legge, l'intervento «Napoli - linea tranviaria rapida Piedigrotta-S. Giovanni a Teduccio», al quale — a seguito di modifiche progettuali intervenute e che investivano anche la tipologia di sistema trasportistico, passato da sistema tranviario a metropolitana — è stata poi attribuita la nuova denominazione di «linea 6 della rete metropolitana di Napoli per il collegamento Campi Flegrei-Municipio»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 111 (*Gazzetta Ufficiale* n. 284/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del «completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Mostra-S. Pasquale-Municipio», rinviando l'individuazione della copertura finanziaria al momento dell'approvazione del progetto definitivo;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 75 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197/2006), con la quale questo Comitato, tra l'altro,

ha disposto l'accantonamento, in termini di volume di investimenti, di 100 milioni di euro per il c.d. «nodo di Napoli» ed ha stabilito che il Ministero istruttore avrebbe successivamente dovuto individuare l'intervento — e/o i lotti funzionali di uno o più degli interventi inclusi nel citato «nodo» — cui assegnare il succitato finanziamento, tenendo conto, ai fini di detta individuazione, dei tempi complessivi di realizzazione e del maggior grado di soddisfacimento delle esigenze di mobilità;

ha determinato in euro 8.940.000 la quota annua massima di contributo quindicennale — a valere sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005 — suscettibile di sviluppare, al tasso d'interesse allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il suddetto volume d'investimenti di 100 milioni di euro;

ha espresso valutazione positiva sul progetto definitivo del «completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra e Mergellina-Municipio», tratta il cui costo veniva individuato in 582,917 milioni di euro e la cui copertura finanziaria era assicurata per 345,917 milioni di euro;

si è riservato di procedere all'adozione formale della delibera di approvazione definitiva del suddetto progetto all'atto della presentazione dello stralcio funzionale cui destinare la sopra richiamata copertura;

ha stabilito che nella citata occasione il Ministero delle infrastrutture avrebbe dovuto fornire puntuali indicazioni sull'evoluzione del costo dell'intera linea 6 della metropolitana di Napoli e sulle cause che l'hanno determinata, nonché sulle fonti individuate per il completamento della relativa copertura finanziaria;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la circolare 28 febbraio 2007, n. 15, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 511 e 512;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include, nell'allegato B3 relativo alle «opere in corso con copertura parziale», l'intervento «Metropolitana di Napoli: linea 6»;

Vista la nota 27 ottobre 2006, n. 15981, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha trasmesso la relazione istruttoria concernente il progetto definitivo del «completamento della linea 6 della metropolitana di

Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra e Mergellina-Municipio», inviando poi — con la successiva nota 16 novembre 2006, n. 16938, ed a seguito degli esiti della riunione preparatoria del Comitato tenutasi il 31 ottobre 2006 — la versione aggiornata della suddetta relazione, con la quale ha proposto l'approvazione, con prescrizioni, del progetto definitivo della linea metropolitana in questione limitatamente al 1° stralcio funzionale Mergellina-Municipio, al quale finalizzare il citato volume d'investimenti di 100 milioni di euro, accantonato con la richiamata delibera n. 75/2006;

Vista la delibera 17 novembre 2006, n. 155, con la quale questo Comitato ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo del «completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra e Mergellina-Municipio, 1° stralcio funzionale Mergellina-Municipio», concedendo in via definitiva al comune di Napoli il contributo annuo massimo di euro 8.940.000 sopra richiamato e formulando indicazioni in merito alle modalità di copertura del minor volume d'investimenti sviluppato dal suddetto contributo in base al tasso di finanziamento in vigore alla data della delibera stessa;

Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti in ordine alla suddetta delibera, con particolare riferimento alla mancata formulazione del parere della Commissione interministeriale di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come integrata dall'art. 5 della legge n. 211/1992, ed ai criteri di elaborazione dell'allegato concernente le prescrizioni relative all'opera in argomento;

Considerato che la Segreteria di questo Comitato, preso atto che la Corte dei conti non ha ritenuto esaustive le controdeduzioni formulate in ordine al primo dei suddetti rilievi e sentito il Ministero istruttore, ha ritenuto opportuno procedere al ritiro della menzionata delibera, riservandosi di sottoporre nuovamente il progetto ad una successiva riunione di questo Comitato stesso, non appena acquisito il parere della Commissione sopra richiamata;

Vista la nota 26 luglio 2007, n. 325, con la quale il Ministero delle infrastrutture — in relazione al voto 4 luglio 2007, n. 376, formulato dalla suddetta Commissione interministeriale — ha trasmesso una nota integrativa alla relazione istruttoria sopra citata, corredandola delle prescrizioni proposte nella versione aggiornata, ribadendo la richiesta di assegnazione dell'accantonamento già disposto per il «nodo di Napoli» al lotto Mergellina-Municipio, nonché ipotizzando l'autorizzazione al comune di finanziare gli eventuali maggiori costi derivanti dalle prescrizioni integrative con fondi che in sede di progetto preliminare erano stati imputati al finanziamento di opere di futura realizzazione;

Viste le note 2 agosto 2007, n. 339, e 27 agosto 2007, n. 353, con le quali il Ministero delle infrastrutture — nel trasmettere il parere formulato dalla citata Commissione interministeriale — ha fornito precisazioni in merito al costo delle prescrizioni dettate dalla Commissione medesima e formulato proposte per l'integrale copertura del costo;

Considerato che l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006, attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture (già Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture in occasione dell'adozione della delibera n. 155/2006 e dei successivi aggiornamenti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il progetto preliminare approvato con la delibera n. 111/2004, denominato «completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli, tratta Mostra-Municipio», mirava a rendere funzionale l'intera linea 6 della metropolitana di Napoli, dalla stazione Mostra alla stazione Municipio, ed era costituito da due tipi d'interventi:

a) un intervento in variante sulla tratta Mostra-S. Pasquale, già approvata ai sensi della legge n. 211/1992, e più specificatamente sulla tratta Mergellina (o Piedigrotta)-S. Pasquale, intervento che consisteva:

a.1) nella modifica della tecnologia di scavo di detta tratta, per uniformarla alle modalità di realizzazione della galleria di linea a doppio binario fino alla stazione Municipio;

a.2) in una parziale modifica altimetrica del tracciato della tratta stessa, per sottopassare a maggiore profondità taluni edifici tra la Riviera di Chiaia e Piazza dei Martiri, con conseguente approfondimento delle stazioni di Arco Mirelli e S. Pasquale;

a.3) nella variazione delle stazioni di Mergellina, Arco Mirelli e S. Pasquale;

b) un intervento nuovo che comprende:

b.1) la realizzazione della successiva tratta S. Pasquale-Municipio (di 1,924 km di linea) e delle stazioni di Chiaia e Municipio;

b.2) la realizzazione del deposito/officina, originariamente localizzato in Piazzale Tecchio, nell'area dell'ex Arsenale militare di via Campegna con relativo accesso;

b.3) il completamento della fornitura dei rotabili;

che con nota 2 agosto 2005, n. 327, il comune di Napoli, soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero istruttore il «progetto definitivo per il completamento della linea metropolitana 6 di Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra-Municipio»;

che il 1º marzo 2006 il suddetto Ministero ha indetto la conferenza di servizi, chiusasi il successivo 8 marzo;

che, in adempimento alle indicazioni della delibera n. 75/2006 richiamata in premessa e nell'ambito del progetto definitivo come sopra configurato, il Ministero delle infrastrutture, sentiti il comune di Napoli e la regione Campania (che si sono pronunziati, rispettivamente, con note 13 ottobre 2006, n. 471, e 16 ottobre 2006, n. 1836/S.P.) e tenendo conto — come previsto da detta delibera — dei tempi complessivi di realizzazione degli interventi costituenti il c.d. «nodo di Napoli» e del maggior grado di soddisfacimento delle esigenze di mobilità, ha individuato nella tratta Mergellina-Municipio il lotto funzionale cui assegnare il finanziamento accantonato con la predetta delibera;

che, in particolare, ai fini della valutazione degli interventi facenti parte del suddetto «nodo», il richiamato Ministero ha rilevato quanto segue:

il completamento della stazione di Montesanto risulta integralmente finanziato e deve essere quindi escluso dall'accantonamento disposto con la già richiamata delibera n. 75/2006;

il prolungamento della linea 1 della metropolitana verso Capodichino, pur presentando un elevato grado di soddisfacimento della domanda di mobilità, richiede tempi di realizzazione relativamente lunghi, presenta un costo che deve essere aggiornato per effetto del recepimento delle prescrizioni formulate in sede di approvazione del progetto preliminare, non è finanziabile integralmente con i fondi accantonati né è suscettibile di attuazione per stralci funzionali;

il completamento della linea 6 presenta un interessante grado di soddisfacimento della domanda di mobilità, lo stralcio funzionale sopra indicato può essere realizzato in 4 anni e l'assegnazione dell'importo accantonato consente di mobilitare ulteriori 341 milioni di euro, assegnati o per i quali esistono impegni, a valere su fondi di Stato, regione e comune;

che la tratta funzionale così individuata in particolare,

permette l'esercizio dell'intera linea da Mostra a Municipio, ad eccezione delle stazioni Arco Mirelli e Chiaia;

propone i medesimi nodi d'interscambio trasportistico esposti nell'ambito del progetto definitivo dell'intera linea (con la linea della ferrovia Cumana, la stazione RFI di Mergellina, le linee 1 e 2 della metropolitana);

consente, in corrispondenza della stazione di Municipio, la raccolta del traffico derivante dallo scalo passeggeri del porto di Napoli;

che, quale prosecuzione dell'itinerario Mostra-Mergellina, il progetto della tratta funzionale sopra citata prevede — in particolare — la realizzazione della galleria di linea tra Mergellina e Municipio, delle stazioni di San Pasquale e Municipio complete degli impianti tecnologici, dei pozzi di ventilazione intermedi e delle sole opere civili al rustico delle stazioni Arco Mirelli e Chiaia, nonché la fornitura di materiale rotabile;

che la realizzazione delle ulteriori opere previste nell'originario progetto definitivo concernente l'intera linea (tratto di galleria Mostra-Arsenale, officina ex Arsenale e finiture ed attrezzaggio tecnologico delle citate stazioni di Arco Mirelli e Chiaia) avverrà previa approvazione della relativa progettazione definitiva da parte di questo Comitato, allorché saranno disponibili i finanziamenti necessari;

che, nelle more della realizzazione dell'officina in area ex Arsenale, le attività di manutenzione saranno svolte nell'ambito dell'officina già predisposta in coda alla stazione di Mostra, in quanto a servizio della tratta Mostra-Mergellina, e della quale viene riconfigurato il progetto funzionale in modo da sviluppare la massima capacità produttiva possibile soprattutto tramite l'organizzazione dei turni di lavoro e l'attrezzaggio specifico;

che con la citata nota 13 ottobre 2006, n. 471, e con nota 13 novembre 2006, n. 543, il comune di Napoli ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture — rispettivamente — il progetto definitivo dello stralcio funzionale sopra indicato e la dichiarazione del progettista prevista dall'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, concernente lo specifico stralcio in questione e attestante il recepimento, in termini di approfondimento progettuale, delle prescrizioni proposte in sede di progettazione preliminare;

che con delibera 10 novembre 2006, n. 1818, la Giunta regionale ha invitato questo Comitato ed il Ministero delle infrastrutture a destinare il citato accantonamento alla realizzazione dello stralcio funzionale di cui sopra, provvedendo — nel contempo — a confermare il proprio impegno al finanziamento di 210 milioni di euro, subordinatamente all'assegnazione all'opera dell'accantonamento stesso, e ad approvare il quadro complessivo dei finanziamenti destinati all'intervento;

che con nota 13 luglio 2007, n. RU 67374/12.8.2, il Ministero dei trasporti ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture il voto 4 luglio 2007, n. 376/211/L.O., con cui la Commissione interministeriale citata in premessa ha espresso parere favorevole in linea tecnico-economica, con prescrizioni ed osservazioni, tra l'altro anche sul progetto definitivo dello stralcio funzionale in esame;

che, in particolare — avendo riscontrato la non piena rispondenza di alcune stazioni alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 1988, concernente «norme di prevenzione degli incendi nelle metropolitane» — la suddetta Commissione ritiene

debba essere nuovamente sottoposta al proprio parere «la dimostrazione dell'ottemperanza alle particolari prescrizioni riguardanti le garanzie del rispetto sostanziale [delle disposizioni del decreto stesso] anche attraverso le soluzioni equivalenti proposte»;

sotto l'aspetto attuativo:

che — come esposto nella delibera n. 111/2004 — il soggetto aggiudicatore è individuato nel comune di Napoli;

che — come già precisato nella delibera n. 111/2004 — le attività relative all'intera opera sono state affidate con concessione di progettazione e costruzione antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

sotto l'aspetto finanziario:

che, come richiesto nella delibera n. 75/2006, sono state fornite indicazioni sul costo aggiornato del completamento della linea 6, che era stato quantificato in euro 567.000.000 nella delibera n. 111/2004 e che nella relazione istruttoria del novembre 2006 è stato determinato — previa puntuale motivazione dell'incremento di costo — in euro 750.000.000, di cui euro 50.879.162 relativi ad oneri di concessione, dettagliatamente esposti in apposita appendice al piano economico-finanziario, ritenuti non ammissibili a contribuzione statale e regionale e pertanto posti a carico del comune, chiamato a fronteggiarli con quota parte dei mutui assunti;

che il costo di euro 699.120.838, al netto cioè dei citati oneri concessori, nell'occasione è stato imputato per euro 116.203.310 alla tratta Mostra-Mergellina, per euro 441.451.303 allo stralcio Mergellina-Municipio e per euro 141.466.225 alle c.d. «opere differite»;

che con il suddetto voto n. 376 la Commissione interministeriale sopra citata ha proceduto ad una valutazione integrale del progetto di completamento della linea 6, anche in coerenza con quanto previsto dalla delibera n. 111/2004, ritenendo ammissibile il costo complessivo di euro 689.948.617 e confermando in particolare l'importo di euro 441.451.303 per lo stralcio in approvazione;

che, tenuto conto delle variazioni del volume d'investimenti sviluppato nel corso del tempo dal citato contributo di 8,940 milioni di euro ed al fine di ricondurre il costo dello stralcio in esame entro i limiti del finanziamento disponibile, il comune di Napoli — con nota 2 agosto 2007, n. 319, trasmessa dal Ministero istruttore in allegato al richiamato foglio 2 agosto 2007, n. 339 — ha proposto di rimodulare in diminuzione la voce «imprevisti» riportata nel quadro economico originario e che successivamente il Ministero istruttore — a seguito della riduzione del tasso d'interesse — ha riadeguato detta voce, determinando il costo finale dello stralcio in questione in euro 436.110.884, come dal quadro economico definitivo allegato alla nota del 27 agosto 2007 richiamata in premessa, quadro che reca qualche refuso, ininfluente ai fini della presente delibera;

che, con la citata nota del 2 agosto 2007, il comune di Napoli ha stimato in euro 3.800.000 circa l'onere aggiuntivo derivante dall'attuazione delle prescrizioni dettate dalla più volte richiamata Commissione interministeriale, proponendo d'imputare tale onere su una quota di finanziamento comunale di euro 4.466.224, originariamente destinata a parziale copertura del costo delle opere differite, e precisando che sosterrà con risorse proprie anche l'eventuale incremento di costo delle predette prescrizioni rilevato in sede di progettazione esecutiva;

che pertanto il costo dello stralcio, integrato con l'indicazione del costo aggiuntivo delle prescrizioni, è così costituito:

(importi in euro)

Tipologia costi	Importi
Opere civili (compresi rimborsi enti gestori, viabilità, asservimenti ed espropri)	251.010.771
Impianti e rotabili	123.869.456
Somme a disposizione	61.230.657
TOTALE PARZIALE . . .	36.110.884
Costo prescrizioni	3.800.000
TOTALE GENERALE . . .	439.910.884

che il suddetto costo complessivo risulta finanziato come segue:

(importi in euro)

Fonti finanziarie		Importo finanziamento
Stato	legge n. 211/1992.	57.057.188
	legge n. 443/2001.	94.659.581
Regione	delib. n. 5514/2002	37.553.502
	delib. n. 1818/2006	210.000.000
Comune	delib. n. 2203/2004	14.404.000
	delib. n. 3118/2005	26.236.613
	TOTALE . . .	439.910.884

che il piano economico-finanziario, presentato a corredo della relazione istruttoria concernente la delibera n. 155/2006, evidenzia una scarsa significatività dei ricavi in relazione alla politica tariffaria perseguita tramite previsioni di abbonamenti, riduzioni sociali e ticket integrati, che abbatte notevolmente l'introito medio unitario a livelli non remunerativi, e che in particolare la stesura aggiornata, presentata anche nella versione analitica, postula, in riscontro alle prescrizioni di cui alla delibera n. 111/2004, l'aggiornamento del valore del ricavo medio unitario da 0,11 a 0,155 euro per pas-

seggero*km con conseguente sensibile miglioramento di tutti gli indicatori economico-finanziari, ma rileva la persistenza di una negatività degli indicatori finanziari, tale da non consentire livelli di autofinanziabilità dell'opera o di coinvolgimento di capitale privato;

che l'Unità tecnica - Finanza di progetto, nella valutazione effettuata nel mese di ottobre 2006, esclude la possibilità di realizzare l'opera con il coinvolgimento di risorse private e rileva al riguardo le difficoltà d'intervenire su un progetto contrattualizzato da tempo e l'esistenza di ricavi inferiori addirittura ai costi d'esercizio nelle ipotesi assunte dal gestore, che riflettono i citati indirizzi pubblici intesi ad incoraggiare l'uso del mezzo collettivo e le stesse indicazioni della normativa nazionale di settore sull'indice di copertura dei costi operativi, ma evidenzia altresì la difficoltà di verificare l'elasticità della domanda al variare delle tariffe in considerazione dell'integrazione realizzata nella regione con il sistema «UnicoCampania» che si basa su un biglietto di validità oraria di 90 minuti utilizzabile su mezzi di più aziende di trasporto urbano e suburbano in ambito sovracomunale, coinvolgendo ben 55 comuni delle 5 province campane;

che comunque il Valore Attuale Netto Economico (VANE), che esprime la redditività economico sociale del progetto in termini di differenza attualizzata tra tutti i flussi monetari positivi e negativi associabili a realizzazione e gestione del progetto, ha un valore positivo stimato in euro 143.000.000, il che attesta la suscettibilità dell'investimento a creare valore economico nell'area di intervento, oltre a benefici indotti in termini di effetto reddito, non quantificati, in favore degli occupati diretti ed indiretti attivati nella realizzazione dell'opera;

Delibera:

1. *Approvazione progetto definitivo.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini della contestuale dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo del «completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra e Mergellina-Municipio, 1° stralcio funzionale Mergellina-Municipio».

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.2 L'importo di euro 439.910.884 costituisce il limite di spesa dello stralcio da realizzare ed è fissato in relazione all'ammontare del costo dell'intervento, inclusivo dell'onere stimato delle prescrizioni, come quantificato nel quadro economico sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, e devono essere assolte in fase di redazione del progetto esecutivo.

1.4. È altresì approvato il programma di risoluzione delle interferenze, predisposto ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163/2006, quale si evince dagli elaborati del progetto definitivo indicati nella parte 1ª - Sottoservizi dell'allegato 2 alla presente delibera, di cui l'allegato stesso forma parte integrante.

1.5. Il piano particellare di esproprio è contenuto nell'elaborato di progetto indicato nella parte 2ª - Espropri del suddetto allegato 2 e risulta corredato dalla relazione di stima, del pari citata nella 2ª parte del predetto allegato.

2. *Assegnazione definitiva contributo ex delibera n. 75/2006.*

2.1 Per la realizzazione dell'intervento «completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna-Mostra e Mergellina-Municipio, 1° stralcio funzionale Mergellina-Municipio», è concesso in via definitiva il contributo annuo massimo, per quindici anni, di euro 8.940.000, già assegnato in via programmatica con delibera n. 75/2006 al c.d. «nodo di Napoli» ed imputato sulle risorse di cui all'art. 1, comma 78, della legge n. 266/2005.

2.2 Il suddetto contributo, al saggio di interesse attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, è suscettibile di sviluppare un volume di investimenti di euro 94.659.581 ed è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione dell'investimento, anche gli oneri derivanti dal reperimento di eventuali finanziamenti necessari.

2.3 Gli eventuali costi derivanti dalle prescrizioni formulate dalla più volte citata Commissione interministeriale e da sviluppare in sede di progettazione esecutiva saranno posti a carico dal comune di Napoli per la quota eccedente l'importo stimato delle prescrizioni stesse considerato ai fini dell'approvazione del presente progetto.

3. *Altre disposizioni.*

3.1 Il Ministero delle infrastrutture provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo approvato al punto 1.1 della presente delibera.

3.2 In sede di progettazione esecutiva dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969, come integrata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, la dimostrazione dell'ottemperanza alle particolari prescrizioni

riguardanti le garanzie del rispetto delle disposizioni previste dal decreto del Ministro dei trasporti 11 gennaio 1988, anche attraverso proposte di soluzioni equivalenti.

Il Ministero dei trasporti provvederà a comunicare al Ministero delle infrastrutture l'esito di tali verifiche, nonché l'esito delle verifiche di propria competenza ai sensi dei contenuti del citato allegato 1.

3.3 Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1.

Il Ministero istruttore procederà a dare le conseguenti comunicazioni alla Segreteria di questo Comitato.

3.4 Il Ministero delle infrastrutture provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5 In adesione alla richiesta rappresentata nella nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere citata in premessa, dovrà essere stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura competente UTG, il comune di Napoli e la società concessionaria, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Il protocollo dovrà seguire le linee guida sintetizzate nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. Esso dovrà inoltre recepire eventuali ulteriori indicazioni formulate dal suddetto Comitato prima della stipula del protocollo in questione e che il Comitato stesso provvederà a comunicare alla citata Prefettura.

Roma, 30 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE: GOBBO

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 177

ALLEGATO N. 1

PRESCRIZIONI

Si riportano di seguito le prescrizioni da rispettare nella redazione del progetto esecutivo, suddivise per argomento. Si ricorda peraltro che, in accordo alla normativa vigente, il progetto dovrà ottenere il nulla osta tecnico per la sicurezza (ex art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980).

1. PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

In sede di progettazione esecutiva dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni ed approfondite le osservazioni sottoelencate, fornendo tutti gli approfondimenti progettuali richiesti, e sottoponendo i relativi elaborati progettuali di recepimento alla verifica di ottemperanza da parte delle competenti Soprintendenze.

ASPETTI DI TUTELA PAESAGGISTICA E ARCHITETTONICA.

Stazione di Arco Mirelli.

Approfondire nel progetto esecutivo l'effettivo disegno del «pozzo di luce» oggi ricavato per sottrazione. Necessita riconsiderare in sede di progettazione esecutiva la opportunità di aprire un nuovo varco d'uscita a valle, stante la vicinanza con quello attuale.

Stazione S. Pasquale.

Effettuare un ulteriore approfondimento nell'ambito della progettazione esecutiva della ubicazione delle uscite e dei vani ascensori in relazione alla futura sistemazione delle aree pedonali.

Stazione Chiaia/S. Maria degli Angeli.

Procedere alla definizione delle modifiche architettoniche dell'assetto delle uscite in superficie necessaria per l'autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 42/2004, in quanto piazza S. Maria degli Angeli ricade tra i beni culturali individuati all'art. 10, comma 4, lettera *g)*: «Pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani di interesse artistico o storico» di detto decreto legislativo.

Si prescrive inoltre che:

con il progetto esecutivo siano prodotte per le stazioni di Arco Mirelli, S. Pasquale e Chiaia fotosimulazioni delle uscite esterne, finalizzate ad un miglior controllo del risultato dell'intervento;

prima della fase di cantierizzazione delle aree, sia trasmesso alla competente Soprintendenza un rilievo dettagliato di tutte le alberature interessate e delle eventuali statue da spostare, nonché delle effettive aree da destinare al cantiere (e non solo di quelle oggetto di scavo);

le camere di ventilazione siano oggetto di verifiche in corso d'opera.

ASPETTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA.

Stazione Mergellina.

Il futuro progetto della sistemazione di tutta l'area antistante la cripta e il sepolcro di Virgilio dovrà essere concordato con la Soprintendenza Archeologica oltre che con la consorella Soprintendenza BAPPSAE di Napoli e provincia.

Stazioni Arco Mirelli, S. Pasquale e Chiaia/S. Maria degli Angeli.

Nel corso della progettazione esecutiva dovrà essere effettuata, per le aree delle sopraindicate stazioni, una campagna di sondaggi geoarcheologici di tipo a carotaggio continuo, ad andamento verticale, senza utilizzo di acqua in pressione, con analisi specifiche di carattere sedimentologico e granulometrico dei livelli piroclastici e sabbiosi, nonché degli eventuali paleosuoli. In conseguenza dei risultati di tali prescrizioni, la competente Soprintendenza fornirà le prescrizioni di dettaglio sulle modalità di scavo da eseguirsi all'interno dei pozzi di stazione.

Camere di ventilazione.

Si forniscono prescrizioni analoghe a quelle indicate per le stazioni.

Stazione Municipio.

Visto che i risultati complessivi dello scavo per la stazione Municipio della Linea Metropolitana 1 già in fase di realizzazione, nonché della sistemazione esterna, indicano ormai con certezza che le opere in progetto della Linea 6 (gallerie di stazione e manufatti speciali a monte e a valle) ricadono in un'area di rilevante interesse archeologico e che determinano la messa in luce di evidenze da età grecoromana ad età moderna; che tali opere sono condizionate ad una lunga e complessa indagine stratigrafica, con ampie e articolate problematiche di tutela dei resti e di delicato recupero dei reperti organici

dei livelli del bacino portuale, si ribadisce — da un lato — la necessità, nel corso del progetto esecutivo, dello scavo stratigrafico integrale dell'opera e nel contempo si propone di valutare l'opportunità, sempre nell'ambito della progettazione esecutiva e fermo restando quanto previsto per il pozzo di stazione, di una riduzione delle aree da destinare a scavo a cielo aperto per quanto attiene alla realizzazione dei due manufatti speciali lato monte e lato valle, dei locali tecnici, prevedendo soluzioni tecniche che comportino l'esecuzione sia delle paratie sia degli scavi fra le stesse a quota profonda indipendenti dai livelli antropizzati.Tale soluzione, inoltre, per quanto attiene il tratto occidentale della cortina muraria della fortificazione di età vicereale, consentirebbe un incremento della sua conservazione nel quadro della generale valorizzazione del monumento, previsto nel progetto complessivo di sistemazione della piazza.

2. PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO.

INTERFERENZE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA.

Stazione Mergellina.

Le opere di sistemazione esterna delle aree antistanti il fabbricato viaggiatori di Napoli Mergellina dovranno essere considerate nel progetto complessivo di riqualificazione dell'intero nodo di scambio intermodale a cura del comune di Napoli.

INTERFERENZE CON AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ.

Piazza Municipio.

La piazza è attraversata, nella corsia lato Teatro Mercadante, da bifilare filoviario che connette le tratte via Medina, via Depretis e via Colombo.

In particolare, il tratto fra via Depretis e via Medina è percorso dalle linee 201 e 202, la prima in esercizio dal 2004, la seconda di imminente istituzione, essendo già completato l'iter di verifica e prova dell'impianto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980.

Pur non rientrando tali impianti nell'impronta del cantiere della Linea 6, occorre tenerne debito conto in sede di definizione di eventuali dispositivi viari connessi all'occupazione delle aree per la realizzazione delle opere.

3. PRESCRIZIONI DI CARATTERE TECNICO AGGIUNTIVE.

1. Per quanto attiene l'aspetto generale progettuale si prescrive che il livello successivo di progetto (progettazione esecutiva) venga risottoposto all'esame dell'U.S.T.I.F. di Napoli, che verificherà l'ottemperanza delle prescrizioni generali e particolari che appresso si riportano.

2. La Concessionaria dovrà preventivamente munirsi di ogni autorizzazione e/o concessione per l'opera da eseguirsi, ivi comprese quelle ex decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 per eventuali interferenze con altre linee ferrate, nonché per attraversamenti ed eventuali parallelismi con sottoservizi.

3. Per gli impianti complementari di sollevamento e trasporto (ascensori e scale mobili) dovranno essere prodotti i progetti esecutivi al fine di conseguire le specifiche approvazioni ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, adottando in quella sede i vigenti riferimenti normativi. Si dovrà verificare la rispondenza dei vani ascensori alla nuova normativa di settore, con particolare riferimento alla compartimentazione delle condotte di aspirazione; per gli ascensori per i quali si prevede il piano di sbarco direttamente sul piano banchina dovrà essere illustrata la modalità con cui si consegue il rispetto del punto 6.2.3.4 della norma UNI 7744; dovranno essere previste vasche di aggottamento al piede dei vani ascensori.

4. Dovrà essere verificato il rispetto delle normative per gli ambienti di lavoro, anche per quanto attiene la previsione di servizi igienici per il personale esercente.

5. Per il segnalamento, la Concessionaria, nel periodo delle esecuzioni delle opere civili, dovrà fornire tutte le necessarie sperimentazioni al fine di giustificare la tecnologia innovativa proposta per la realizzazione del nuovo sistema ACEI; all'occorrenza dovrà far partecipe l'Amministrazione dei momenti più significativi della sperimentazione stessa.

6. Per quanto attiene l'armamento definito «massivo» proposto dalla Concessionaria si precisa che, rispetto alla originaria prescrizione impartita in merito dalla Commissione interministeriale di cui alla legge n. 1042/1969 — come integrata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992 — con il voto n. 184/211 del 21 maggio 2001, è in corso la verifica, da parte dell'U.S.T.I.F. di Napoli, della documentazione relativa ai reports di prova, redatti a seguito del recente avvio dell'esercizio della sub-tratta funzionale Mostra-Mergellina, relativamente all'aspetto tecnico ed alla effettiva immissione di vibrazioni e rumore nell'ambiente esterno, nel rispetto delle normative vigenti.

7. Si prescrive che in sede di progettazione esecutiva la Concessionaria debba redigere il Piano di dettaglio delle prove e verifiche per il preesercizio.

Per quanto riguarda più specificatamente gli ambienti di stazione:

8. In tutte le stazioni si dovrà razionalizzare l'ubicazione del banco agente di stazione da porre, comunque, in posizione più coerente con le funzioni che il personale addetto deve svolgere.

9. Nei documenti relativi alla verifica dei percorsi di sfollamento nelle stazioni, si denota una non conformità tra le superfici considerate nella verifica e quelle rilevabili dalle tavole di progetto; atteso che, nella verifica, è stato assunto il valore massimo ammissibile previsto dal decreto ministeriale 11 gennaio 1988 per l'affollamento nelle aree protette, pari a 5 pass/mq, si dovrà procedere ad un controllo dei documenti progettuali e ad una nuova corretta verifica dei percorsi di sfollamento, adottando valori di affollamento ridotti rispetto al limite ammissibile, tenuto conto della particolare profondità e conformazione delle stazioni.

Interscambio stazione mergellina (tra linea 6 della metropolitana e linea R.F.I. Napoli - Roma.

10. Si dovrà verificare il dimensionamento delle superfici dei camini di espulsione affinché si consegua la discontinuità aeraulica con le parti del corridoio di interscambio ricadenti nell'interrato della stazione R.F.I.

11. Si dovrà produrre la planimetria al piano banchina R.F.I., con l'indicazione dei volumi emergenti, planimetria dalla quale desumere anche le superfici di aerazione dei locali macchine e dei vani ascensori installati nel cunicolo sottostante il rilevato ferroviario.

12. Preso atto che, con delibera di Giunta comunale di Napoli n. 82 del 15 gennaio 2003, è stata approvata la convenzione con la R.F.I. S.p.A., ex Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, per disciplinare le interferenze con la linea ferroviaria Roma-Napoli, dovranno anche essere regolamentate le modalità di esercizio degli ascensori afferenti l'interscambio.

Stazione arco Mirelli.

13. Si dovrà prevedere il mantenimento di due percorsi di uscita distinti anche oltre il primo livello intermedio, a quota -15,64 m.

14. Si dovrà adeguare la distanza tra le scale mobili e la linea dei tornelli alla norma UNIFER 7744 p. 6.1.5.

15. Si dovrà prevedere, lungo i percorsi di sfollamento, la realizzazione di un secondo dispositivo di ostacolo ai fumi posto a distanza non maggiore di 60 m dall'analogo dispositivo già previsto in banchina.

16. Si dovrà eliminare la criticità rappresentata dal restringimento della larghezza dell'atrio (avente anche funzioni di sottopasso stradale) della via Riviera di Chiaia in corrispondenza delle uscite lato monte.

17. Si dovrà verificare che i percorsi di fuga dalla SSE siano rispondenti alla normativa di settore vigente.

Stazione San Pasquale.

18. Atteso che la configurazione architettonica della stazione non consente di realizzare un sistema di confinamento dei percorsi di sfollamento conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale 11 gennaio 1988, si dovrà produrre lo studio fluidodinamico su modello matematico dell'intera stazione atto a verificare che la confi-

gurazione attuale, sia impiantistica che infrastrutturale, sia idonea al contenimento dei fumi nel caso di eventuali incendi, sia in banchina che nelle rimanenti aree di stazione; qualora tali studi non dovessero dare i risultati attesi, si dovrà procedere ad una rivisitazione dell'organizzazione degli spazi interni della stazione e della tipologia e/o ubicazione degli impianti.

19. Con riferimento al motivo architettonico rappresentato sulle pareti dei locali tecnologici prospicienti nel volume della stazione, si ribadisce che tutti i locali tecnologici dovranno essere confinati con elementi di chiusura REI 120.

Stazione Chiaia.

20. Attesa la complessa articolazione volumetrica della stazione, si dovrà produrre quanto prima uno studio fluidodinamico su modello matematico della stazione stessa, atto a confermare la sufficienza e l'efficacia di quanto previsto per quanto attiene il contenimento di un eventuale incendio.

21. Tenuto conto della particolare profondità e conformazione della stazione, si ritiene opportuno che il percorso di uscita dal primo mezzanino a quota +5,85 m verso Piazza Santa Caterina sia disponibile contestualmente all'immissione in esercizio della stazione.

22. Atteso che il dislivello fra il piano banchina ed il piano atrio (con accesso diretto da via Chiaia) supera i 9,00 m, dovrà essere prodotta la relazione attestante la conformità al punto 6 della norma UNI 7744 per quanto attiene la meccanizzazione anche dei percorsi in discesa dei passeggeri.

23. La scala fissa che collega il piano banchina con il piano mezzanino (via Chiaia) dovrà proseguire fino alla piazza Santa Maria degli Angeli svolgendo la funzione di secondo percorso di evacuazione della stazione.

24. Atteso che non è stato qualificato REI 120 il vetro di chiusura orizzontale costituente parte del solaio sovrastante le banchine e la via di corsa dei treni e che non è stato presentato il progetto del portellone scorrevole orizzontale proposto a protezione del suddetto vetro, si rammenta la necessità di assicurare la compartimentazione REI 120 prescritta dal decreto ministeriale 11 gennaio 1988.

25. Al piano mezzanino (via Chiaia) si dovranno eliminare le tramezzature antistanti la scala fissa e gli ascensori.

26. Si dovrà adeguare il progetto delle aree commerciali previste nel pozzo di stazione alle prescrizioni del decreto ministeriale 11 gennaio 1988, p. 4.4.6, eliminando i locali superflui, dimostrando il rispetto delle specifiche norme antincendio e valutando anche le interferenze con i percorsi di sfollamento della stazione.

Stazione Municipio.

27. Vista la configurazione architettonica della stazione, che non risponde pienamente alle disposizioni del decreto ministeriale 11 gennaio 1988, si ritiene opportuno che venga valutata la possibilità di predisporre un'ulteriore uscita d'emergenza nell'area dei locali tecnologici lato mare, ampliandone l'accesso dal piano banchina.

28. Attesa la complessa articolazione volumetrica della stazione e la sua configurazione di nodo d'interscambio tra le linee metropolitane 6 ed 1, si richiede, come già prescritto nei precedenti voti ministeriali approvativi, che venga prodotto quanto prima lo studio fluidodinamico su modello matematico del nodo d'interscambio, atto a confermare la sufficienza e l'efficacia delle dotazioni previste per quanto attiene il contenimento di un eventuale incendio che interessi alternativamente ciascuna banchina delle due linee.

29. Si dovrà rideterminare la posizione del primo dispositivo di ostacolo ai fumi posto sul percorso di sfollamento dal piano banchina, in funzione della massima distanza ammissibile tra il portale medesimo ed il punto più distante in banchina, tenendo conto della presenza di tratti inclinati lungo il percorso.

30. Tutte le strutture poste anteriormente al primo dispositivo di ostacolo ai fumi devono avere caratteristiche REI 120.

31. Il piano praticabile posto anteriormente al primo dispositivo di ostacolo ai fumi e sovrapassante la linea di trazione elettrica deve essere dotato di dispositivi di protezione dai contatti con la linea in tensione.

32. Si dovrà aggiornare la planimetria alla quota +3,00 s.l.m (piano mezzanino) con la precisa indicazione delle modalità di smonto della scala fissa di emergenza che si origina dal piano banchina.

33. Al piano banchina si dovranno modificare le tramezzature sulle aree di disimpegno per l'accesso alla scala fissa di emergenza, al fine di migliorare l'accessibilità della stessa.

34. Dovrà essere prevista la possibilità, alla quota +3,00 s.l.m (piano mezzanino), di definire le aree strettamente necessarie all'esercizio della metropolitana rispetto alle aree rientranti nel progetto complessivo di risistemazione della piazza interrata sottostante piazza Municipio.

Tronchino di ricovero a valle del capolinea di municipio e dispositivo di inversione di marcia.

35. Si rileva che la soluzione progettuale individuata nel progetto in esame (definitivo) non permette l'ampia flessibilità di esercizio consentita precedentemente dal differente schema previsto nel progetto preliminare approvato dalla suddetta Commissione interministeriale con voto 288/LO del 6 luglio 2004 con doppia comunicazione a crociera e tronchino di retrocessione ed inversione di marcia a valle della stazione in configurazione a due banchine laterali; ritenendo che tale flessibilità sia un requisito fondamentale per una stazione capolinea di linea metropolitana quale è appunto la stazione Municipio, si richiede il mantenimento della soluzione progettuale originaria, salvo il sussistere di motivi ostativi che dovranno essere, in tale caso, debitamente comprovati; in tale ipotesi, pur riconoscendo che la configurazione ora proposta per il capolinea con banchina centrale mitiga gli svantaggi derivanti dalla rinuncia alla precedente configurazione e relativi dispositivi, occorrerà integrare, secondo lo schema recentemente prodotto, la funzione dei tronchini di ricovero aumentandone convenientemente la lunghezza ed inserendo a valle della banchina della stazione Municipio due comunicazioni semplici.

36. La suddetta considerazione, unitamente al contenimento della flotta in n. 12 unità di trazione secondo il modello di esercizio recentemente prodotto, trova significativo riscontro, a maggior ragione, nella fase di esercizio delineata dal progetto del lotto funzionale «Mostra - Mergellina - San Pasquale - Municipio» durante la quale, in assenza del deposito officina «Arsenale», verrà utilizzata l'officina in asse a valle della stazione «Mostra».

Studio fluido-dinamico di ventilazione della linea.

37. Con riferimento agli elaborati inerenti la ventilazione della linea (in particolare all'elaborato n. LM65IVE0060), si rileva che non risultano risolti i casi critici evidenziati con lo sviluppo del modello matematico; pertanto dovranno essere approfondite le logiche di gestione impiantistica proposte per la soluzione dei predetti casi, con un ulteriore studio fluidodinamico dei moti aeraulici dei fumi nel periodo transitorio tra l'istante di rilievo dell'evento («treno fermo in linea in posizione critica») e l'istante in cui l'attuazione della gestione impiantistica dei diversi ventilatori è giunta a regime; si richiede inoltre che venga al più presto prodotta nuovamente la verifica aeraulica monodimensionale della linea, sia nella configurazione finale «Deposito Officina Arsenale - Mostra - Municipio», che nella configurazione relativa al lotto funzionale «Mostra/Mergellina-S. Pasquale - Municipio».

38. Si prende atto con favore che i risultati ottenuti da analisi preliminare recentemente prodotta prefigurano che, in condizioni di emergenza, al fine di proteggere la via di fuga dei passeggeri verso una stazione, sarebbe sufficiente incrementare la portata di aria nel tratto di galleria interessato dall'evento incendio, mantenendo il medesimo verso di circolazione dell'aria della condizione di normale funzionamento, evitando qualsiasi inversione dei flussi di aria nel passaggio dalla condizione nominale a quella di emergenza; tale possibilità, che sembrerebbe risolvere i casi critici evidenziati nel progetto definitivo, dovrà essere confermata nel richiesto, ulteriore studio fluidodinamico dei moti aeraulici dei fumi prodotti durante l'emergenza incendio.

39. Preliminarmente al suddetto studio, dovrà essere accertato quanto prima che i dati di input assunti a riferimento nel modello matematico del progetto definitivo siano effettivamente adeguati; ciò in quanto i risultati sperimentali ottenuti nel corso delle attività di verifiche e prove funzionali condotte dall'U.S.T.I.F. di Napoli sulla tratta «Mostra - Mergellina» già in esercizio hanno mostrato che i dati di output forniti dal modello del progetto definitivo possono considerarsi pessimistici rispetto a quanto effettivamente misurato con le prove sul campo; in tal senso sembrerebbe ragionevole attendersi che — a fronte di dati di input maggiormente attendibili e forse meno restrittivi — gli approfondimenti richiesti, fermo restando le opere infrastrutturali di progetto, possano portare a verificare, nei settori critici individuati sul progetto definitivo, condizioni effettive di sicurezza tali da superare le criticità emerse.

ALLEGATO N. 2

Parte 1ª - SOTTOSERVIZI

Elaborato progettuale	Oggetto
LM6 7F2 C-0707	Piazza S. Maria degli Angeli - planimetria generale dei sottoservizi esistenti
LM6 7F2 C-0708	Deviazione sottoservizi Piazza S. Maria degli Angeli - planimetria generale
LM6 7F2 C-0683	Stazione Arco Mirelli - planimetria generale dei sottoservizi esistenti
LM6 7F2 C-0684	Stazione Arco Mirelli - deviazione sottoservizi planimetria generale
LM6 7F2 C-0833	CDV 1 della tratta Arco Mirelli-S. Pasquale - planimetria generale sottoservizi esistenti
LM6 7F2 C-0834	CDV 1 della tratta Arco Mirelli-S. Pasquale - planimetria generale deviazione sottoservizi
LM6 7F2 C-0840	CDV 2 della tratta S. Pasquale-Chiaia - planimetria generale sottoservizi esistenti
LM6 7F2 C-0841	CDV 2 della tratta S. Pasquale-Chiaia - planimetria generale deviazione sottoservizi
LM6 7F2 C-0849	CDV 3 della tratta Chiaia-Municipio - planimetria generale sottoservizi esistenti
LM6 7F2 C-0850	CDV 3 della tratta Chiaia-Municipio - planimetria generale deviazione sottoservizi
LM6 7F2 C-0695	Piazza S. Pasquale - planimetria generale dei sottoservizi esistenti
LM6 7F2 C-0696	Piazza S. Pasquale - deviazione sottoservizi planimetria generale
LM6 7F2 C-0719	Piazza Municipio - planimetria generale sottoservizi esistenti zona A
LM6 7F2 C-0720	Piazza Municipio - planimetria generale sottoservizi esistenti zona B
LM6 7F2 C-0721	Piazza Municipio - planimetria generale sottoservizi esistenti zona C
LM6 7F2 C-0722	Piazza Municipio - deviazione sottoservizi planimetria generale zona A
LM6 7F2 C-0723	Piazza Municipio - deviazione sottoservizi planimetria generale zona B
LM6 7F2 C-0724	Piazza Municipio - deviazione sottoservizi planimetria generale zona C

Parte 2ª - ESPROPRI

Elaborato progettuale	Oggetto
LM6 7F2 C-0301	Piano particellare grafico-descrittivo (aggiornamento nov. 2006 n. 03 per stralcio funzionale)
LM6 7F2 C-0302	Relazione di stima espropri (aggiornamento nov. 2006 n. 01 per stralcio funzionale)

ALLEGATO N. 3

LINEE GUIDA DELLO STIPULANDO PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA, COMUNE E CONCESSIONARIO

Fermi restando gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, lo stipulando protocollo d'intesa dovrà prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia e a prevedere forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

In particolare lo stipulando protocollo dovrà avere contenuti che riflettano le seguenti linee-guida:

necessità di evidenziare il ruolo di soggetto responsabile della sicurezza dell'opera, anche sotto il profilo antimafia, del concessionario, il quale si fa garante — verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia — del flusso informativo relativo alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'opera;

necessità di porre specifica attenzione, anche sulla scorta della esperienza costituita dall'esecuzione dei lavori dell'Alta Velocità, a particolari tipologie esecutive, attinenti ad una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e noli a freddo, servizi di guardiania, ecc.) che, per loro natura, più di altre si prestano a forme di infiltrazione criminale: con riguardo a tali tipologie è venuta in evidenza la necessità di un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi dell'impresa, individuale o collettiva, che effettua le relative prestazioni, estendendo ad essa, in via convenzionale, le disposizioni di cui al menzionato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, che prevedono, in capo al Prefetto, penetranti poteri di accertamento (informazioni antimafia);

necessità, anche questa mutuata dall'esperienza TAV, di sottoporre eventuali affidamenti e subaffidamenti a clausola di gradimento, prevedendo cioè la possibilità di estromettere l'impresa nei cui confronti le informazioni del Prefetto abbiano dato esito positivo ed azionando a tale scopo una specifica clausola risolutiva espressa;

necessità di rafforzare il meccanismo espulsivo dell'impresa in odore di mafia, prevedendo che soggetto aggiudicatore e concessionario — d'intesa tra loro — definiscano le sanzioni pecuniarie (correlate al valore del contratto) da applicare ai soggetti che abbiano omesso le comunicazioni preventive dei dati relativi alle imprese subaffidatarie, previste dall'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero a carico delle imprese nei cui confronti siano emersi elementi che denotino tentativi di infiltrazione mafiosa;

necessità di controllare gli assetti societari delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera a qualunque titolo fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa attraverso una costante attività di monitoraggio;

necessità di assicurare, anche attraverso specifiche sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che tentativi di pressione criminale sulle imprese nella fase di cantierizzazione (ille-

cite richieste di danaro, «offerta di protezione», ecc.) vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia del fatto all'Autorità giudiziaria;

necessità di disporre con cadenza periodica (di norma trimestrale) di un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia.

08A01389

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 febbraio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del sservizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 14 gennaio 2008, prot. n. 356, con la quale l'Ufficio provinciale di Viterbo ha comunicato che per i giorni 6 e 7 febbraio 2008 non erogheranno servizi di pubblicità immobiliare;

Vista la nota n. 524 del 17 gennaio 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 37 U/G del 18 gennaio 2008 con la quale il Garante del contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per i giorni 6 e 7 febbraio 2008 mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

regione Lazio: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febraio 2008

Il direttore regionale: MOLINARI

08A01387

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Determinazione della misura del diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2007-2008

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 2008 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato nella misura di € 0,30 per ogni 100 chilogrammi di riso greggio, il diritto di contratto sul risone per la campagna di commercializzazione 2007-2008, di cui alla delibera adottata in data 19 luglio 2007 dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Risi.

08A01392

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rettifica dei dati catastali riferiti all'area industriale di Nerico nel comune di Calitri

Con decreto n. 157655 dell'11 ottobre 2007 registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2007 reg. 4 - Uff. 2º Controllo preventivo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico - foglio n. 249, sono stati rettificati i dati catastali riportati all'art. 1 del decreto MICA n. 211 del 21 luglio 1998 riferiti all'Area industriale di Nerico (Avellino) e più precisamente:

Lotto n. 4 ubicato nel Comune di Calitri (Avellino) distinto in catasto al foglio n. 59 con la particella n. 1194 di mq 4.750 e nel comune di Pescopagano (Potenza) distinto in catasto al foglio n. 6 con la particella n. 146 di mq 13.800 avente superficie pari a 18.550 mq.

08A01384

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende alla società «B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele - S.a.s.», in Roma.

Con D.D. 15 febbraio 2008, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.D. 8 novembre 1995 alla società «B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele s.n.c.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese n. 04765981008, deve intendersi riferita alla «B. & D. Auditing Co. di Bonanni Daniele S.a.s.», con sede legale in Roma - Via Gregorio VII n. 224, a seguito della variazione della forma giuridica da «s.n.c.» a «s.a.s.».

08A01403

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Abilitazione della società ABICert S.a.s. di Ortona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 57170/A del 22 ottobre 2007, la Società ABICert S.a.s. con sede in Ortona (Chieti), Zona industriale Cucullo, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 12794:2005, EN 12839:2001, EN 12843:2004, EN 13224:2004, EN 13225:2004, EN 14844:2006, EN 13693:2004, EN 13747:2005, EN 13978-1:2005, EN 1168:2004);

Calci da costruzione (EN 459-1:2001);

Murature e prodotti correlati (EN 998-2:2003);

Materiali stradali (EN 13808:2005, EN 13924:2006, EN 14023:2005, EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006);

Aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN13383-1:2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN13450:2002, EN13055-2:2004.

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp

08A01373

Abilitazione della società Veneta Engineering S.r.l. di Verona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 57215/A del 12 novembre 2007, la Società Veneta Engineering S.r.l. di Verona, via Lovanio 8/10, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 12794: 2005, EN 12839: 2001, EN 12843: 2004, EN 13224: 2004, EN 13225: 2004, EN 1520: 2004, EN 13693: 2004, EN 13747: 2005, EN 13978-1: 2005, EN 1168: 2004);

Materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-7:2006);

Aggregati (EN13055-1:2002, EN13139:2002, EN13383-1 :2002, EN12620:2002, EN13043:2002, EN13242:2002, EN13450 :2002, EN13055-2 :2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it /consuplp

08A01374

Abilitazione della società ICMQ di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 73 dell'8 gennaio 2008, la Società ICMQ con sede in via Gaetano De Castillia n. 10, 20124 Milano, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

geotessili (EN 13361:2004, EN 13362:2004, EN 13491:2004, EN 13492:2004, EN 13493:2005 EN 13249:2000, EN 13250:2000, EN 13251:2000, EN 13252:2000, EN 13253:2000, EN 13254:2000, EN 13255:2000, EN 13256:2000, EN 13257:2000, EN 13265:2000);

legno strutturale (EN14080:2005, EN14081-1:2006, EN 14250:2004, EN 14374:2004);

cementi (EN 14647:2005);

murature (EN 771-6:2005);

materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006);

additivi (EN 450-1:2005, EN 12878:2005, EN 13263-1:2005, EN1504-3:2005).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp

08A01382

Abilitazione della società Geolab S.r.l. di Carini, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 76 dell'8 gennaio 2008, la Società Geolab S.r.l. con sede in via De Spuches s.n. - Area Industriale - 90044 Carini (Palermo), è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione, ispezione e prova:

cementi (EN 197-1:2000);

Organismo di certificazione ed ispezione:

calci da costruzione (EN 459-1:2001);

murature e prodotti correlati (EN 998-2:2003);

aggregati (EN 13055-1:2002, EN 13139:2002, EN 13383-1:2002, EN 12620:2002, EN 13043:2002, EN 13242:2002, EN 13450:2002);

additivi per calcestruzzo (EN 934-2:2001, EN 934-4:2001).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp

08A01383

Estensione dell'abilitazione della società Rina S.p.a. di Genova, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 375/AA.GG. del 27 settembre 2007, la società Rina S.p.a. con sede legale in Genova, via Corsica n. 12, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti strutturali metallici ed accessori: (EN 10219-1:2006, EN 10210-1:2004, EN 15088:2005);

Prodotti prefabbricati di cls: (EN 13693:2004, EN 13224:2004, EN 13225:2004, EN 1168:2004, EN 13747:2005);

Materiali stradali: (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it /consuplp

08A01371

Estensione dell'abilitazione della società Tecno Piemonte S.r.l. di Lenta, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 390/AA.GG. del 27 settembre 2007, la Società Tecno Piemonte S.r.l. con sede Amm./operativa in Lenta (Vercelli), Statale Valsesia n. 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Geotessili: (EN 13361:2004, EN 13362:2005, EN 13491:2004, EN 13492:2004, EN 13493:2004).

Murature: (EN 771-1:2003/ A1:2005, EN 771-2 :2003/ A1 :2005, EN 771-3 :2003/ A1 :2005, EN 771-4 :2003/ A1:2005, EN 771-5:2003/ A1:2005).

Aggregati (EN13055-2:2004).

Additivi (EN 934-3: 2003).

Organismo di certificazione, ispezione e prova:

Cementi (EN 14216: 2004, EN 197-4:2004, EN 413-1:2004).

Additivi (EN 450-1:2005).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it /consuplp

08A01372

Estensione dell'abilitazione della società Bureau Veritas Italia S.r.l. di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 57157 del 12 novembre 2007, la Società Bureau Veritas S.r.l. di Milano, viale Monza n. 261, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione: aggregati (EN13055-2:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it /consuplp

08A01375

Estensione dell'abilitazione della società Istedil S.p.a. di Guidonia Montecelio, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 57227 del 12 novembre 2007, la Società Istedil Sp.a. di Guidonia Montecelio (Roma), località Setteville - via Tiburtina km 18.300, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di prova: additivi (EN 450-1:2005);

Organismo di certificazione ed ispezione: Materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it /consuplp

08A01376

Estensione dell'abilitazione della società IMQ S.p.a. di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 59 del 29 novembre 2007, la società IMQ S.p.a. con sede legale in Milano, via Quintiliano n. 43, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione: Camini (EN13063-1:2005, EN13063-2:2005, EN13069:2005, EN13084-5:2005, EN13084-7:2005, EN 14471:2005.

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it /consuplp

08A01377

Estensione dell'abilitazione della società Tecno Piemonte S.r.l. di Lenta, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 57319 del 29 novembre 2007, la società Tecno Piemonte S.r.l. con sede legale in Lenta (Vicenza) Strada Statale Valsesia 20, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp

08A01378

Estensione dell'abilitazione della società TÜV Italia S.r.l. di Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 57298 del 5 dicembre 2007, la società TÜV Italia S.r.l. con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci 125 edif. 23, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 10025-1 :2004, EN 13479:2004, EN 14399.1:2005;

prodotti prefabbricati di cls (EN 12843:2004, EN 13224:2004, EN 13225:2004, EN 13693:2004, EN 1168:2004, EN 12794:2005, EN 13747:2005, EN 13978-1:2005);

materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-2:2006, EN 13108-3:2006, EN 13108-4:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-6:2006, EN 13108-7:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp

08A01379

Estensione dell'abilitazione dell'associazione IGQ - Istituto italiano di garanzia della qualità di Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 57241 del 13 dicembre 2007, la associazione IGQ con sede in Milano viale Sarca n. 336, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

organismo di certificazione ed ispezione:

prodotti strutturali metallici ed accessori (EN 10219-1:2006, EN 10210-1:2004.

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp

08A01380

Estensione dell'abilitazione della società Tecnoprove S.r.l. di Ostuni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 72 dell'8 gennaio 2008, la società Tecnoprove S.r.l. con sede in via dell'Industria S.n.c. - Zona Industriale - 72017 Ostuni (Brindisi), è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

aggregati (EN13055-2:2004);

prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 12843:2004, EN 1168:2004, EN 13747:2005, EN 13978-1:2005);

additivi (EN1504-2:2004, EN1504-4:2004, EN1504-5:2004, EN 450-1:2005, EN14889-1:2006, EN14889-2:2006);

materiali stradali (EN 13108-1:2006, EN 13108-5:2006, EN 13108-7:2006);

Organismo di prova:

additivi (EN14889-1:2006, EN14889-2:2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

Il testo completo di detto decreto sarà reso disponibile sul sito internet del Consiglio superiore dei lavori pubblici: http://www.infrastrutture.gov.it/consuplp

08A01381

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, recante: «Ripartizione della quota dell'otto per mille per l'anno 2007». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 17 dicembre 2007)

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 17, seconda colonna, alla fine del terzo e quarto capoverso, dove è scritto: «*(Viterbo)*», leggasi: «*(Vicenza)*».

08A01346

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-049) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 2 2 7 *

€ 1,00